



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DL SUPERBONUS**  
(Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39)

**Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39** recante “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*” - (c.d. **decreto Superbonus**) – pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024](#). Il provvedimento ha efficacia dal 30 marzo 2024.

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE</b> .....	<b>2</b>
1. Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (art. 1) .....	2
2. Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis (art. 2) .....	3
3. Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (art. 3) .....	3
4. Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali (art. 4) .....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE</b> .....	<b>3</b>
1. Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE (art. 5) .....	3
2. Disposizioni urgenti in materia fiscale (art. 7) .....	4
3. Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria (art. 8) .....	5
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ED INCENTIVI</b> .....	<b>6</b>
1. Misure per il monitoraggio di transizione 4.0 (art. 6) .....	6
2. Il Registro Nazionale degli aiuti di stato: termini di registrazione (art.7 – comma 4) ..	7
3. Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi (art. 9) .....	7

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE**

### **1. Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (art. 1)**

In primo luogo l'articolo modifica il decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, che aveva ristretto il campo dei soggetti beneficiari delle agevolazioni del 110% (c.d. Superbonus) aventi il diritto di esercitare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, in luogo delle detrazioni fiscali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1:

- decade il diritto all'opzione di scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per le categorie residue (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS);
- l'opzione continua ad applicarsi per interventi effettuati da persone fisiche su immobili danneggiati da specifici eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, fino limite di 400 M/€ per il 2024, di cui 70 M/€ per gli eventi del 6 aprile 2009. Il monitoraggio del limite di spesa verrà effettuato dal Commissario straordinario per la ricostruzione;
- l'opzione, laddove esercitabile, e relativamente alle spese sostenute anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, è subordinata al rispetto di determinate condizioni rinvenibili già all'entrata in vigore stessa, ovvero:
  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) e, in caso di condomini, risulti anche adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori;
  2. risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, o risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo in tutti gli altri casi (e ove necessario);
  3. siano già iniziati i lavori oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati con superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

In particolare, l'articolo specifica che i bonus agevolativi per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche si applichino in relazione alle spese sostenute fino all'entrata in vigore del DL, a meno che, entro la medesima data, non sia stata già presentata la richiesta di titolo abilitativo o siano iniziati i lavori (o vi sia accordo vincolante e sia stato versato un acconto).

In ogni caso, le deroghe previste nel provvedimento decadono laddove non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

## **2. Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis (art. 2)**

L'articolo 2 interviene sulla disciplina della remissione in *bonis*, disponendo che, laddove l'esercizio delle opzioni sopra descritte non sia comunicato tempestivamente all'Agenzia delle Entrate, il beneficio stesso è precluso. Tale previsione vale per le spese già sostenute e per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti.

## **3. Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (art. 3)**

L'articolo 3 prevede che i soggetti aventi accesso alle agevolazioni siano chiamati a fornire a ENEA, ovvero al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, informazioni integrative, rispetto a quelle già prescritte dalla normativa vigente, riguardanti dati catastali e spese sostenute, pena 10.000 euro di sanzione per mancata comunicazione. I dettagli saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio entro 60 giorni dalla vigenza del decreto.

## **4. Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali (art. 4)**

L'articolo 4 stabilisce che, in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, carichi affidati ad agenti di riscossione o atti di recupero emessi dall'Agenzia delle Entrate, inevasi e per i quali sia già scaduto il termine per il versamento delle somme all'Agenzia stessa e non vi sia una sospensione in corso:

- è sospesa, fino al versamento delle somme, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta, in caso di importi superiori a 10.000 euro;
- a partire dal 1 luglio 2024, è esclusa la facoltà di avvalersi delle compensazioni, in caso di importi superiori a 100.000 euro, fatte salve di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La clausola non si applica per alcune tipologie di credito, quali i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, e a premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

### **1. Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE (art. 5)**

La disposizione, al fine di prevenire fenomeni fraudolenti, apporta modifiche in materia di cessione dei crediti ACE di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

In particolare, viene ridotta ad una la possibilità di cessione del credito derivante dall'ACE (viene, dunque, meno la possibilità di successiva cessione del credito d'imposta).

Inoltre, per le medesime finalità, anche per le cessioni dei crediti ACE viene prevista:

- la responsabilità solidale del cessionario nelle ipotesi di concorso nella violazione;
- l'estensione dei controlli preventivi di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così da potenziare le funzioni di prevenzione antifrode dell'Amministrazione finanziaria.

Infine viene prevista, per i crediti che, alla data del 30 marzo 2024, siano stati precedentemente oggetto di cessione, la possibilità, esclusivamente, di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

## **2. Disposizioni urgenti in materia fiscale (art. 7)**

I **commi da 1 a 3** intervengono sulla disciplina dettata dall'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), che sancisce il principio del diritto al contraddittorio per gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

Viene previsto, in particolare, che tale disciplina non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso sempre prima della predetta data, per i quali trova pertanto applicazione la disciplina vigente prima di tale data.

Se prima della data di entrata in vigore del decreto in esame l'Amministrazione finanziaria abbia comunicato al contribuente lo schema d'atto, previsto dal citato articolo 6-bis, per gli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa trova, comunque, applicazione la proroga dei termini di decadenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo 6-bis, con riferimento al termine concesso per eventuali controdeduzioni o accesso al fascicolo.

In tema di violazione degli obblighi degli operatori finanziari, il comma 5 aggiunge il nuovo comma 1-ter all'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo il quale, la sanzione prevista dal comma 1, del medesimo articolo 10, si applica anche agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione telematica, all'Agenzia delle entrate, delle informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Detta sanzione si applica per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e, in tali casi, non trova applicazione la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il comma 6 proroga, dal 31 marzo 2024 al **31 maggio 2024**, il termine per il versamento delle somme dovute al fine di **regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni fiscali, validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022**, ai sensi dell'art. 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18. Pertanto, entro la predetta data, dovrà essere effettuato il pagamento dell'importo dovuto, in un'unica soluzione oppure in quattro rate, di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 31 maggio 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20

dicembre 2024, con applicazione degli interessi, nella misura del 2 per cento annuo, sulle rate successive alla prima.

Viene, inoltre, previsto che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024, anziché dal 1° aprile 2024.

Il comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano perfezionato la procedura di **regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni, validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021** e ai periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la possibilità di procedere alla regolarizzazione, nel rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalla norma, ponendo come condizione il versamento, entro il **31 maggio 2024**, delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Il versamento può essere effettuato sia in un'unica soluzione oppure, in alternativa, versando, entro la predetta data del 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza al 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

Viene fatto salvo, anche in questi casi, l'obbligo della notifica della cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

### **3. Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria (art. 8)**

Il comma 1 dell'articolo in esame, mediante modifica dell'art. 51 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvalga della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, di cui all'art. 83, comma 15, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta, da parte di una regione, al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale, riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, può procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento, da parte dello Stato, della misura

del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali.

Il comma 3 incrementa le risorse variabili dei fondi risorse decentrate, relativi agli anni 2023 e 2024, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascun anno.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ED INCENTIVI**

### **1. Misure per il monitoraggio di transizione 4.0 (art. 6)**

Per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232 del 2016 (*articolo 1, commi da 1057 -bis a 1058 -ter, della legge n. 178 del 2020*), e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, nonché in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (*articolo 1, commi 200, 201, 202, 203 quarto periodo, 203 -quinquies e 203 -sexies della legge n. 160 del 2019*), le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (30 marzo 2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Dovrà inoltre essere prodotta una comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, che dovrà essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Le comunicazioni telematiche di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, che sarà appositamente modificato nel contenuto, nelle modalità e nei termini di invio, con apposito decreto direttoriale.

Il comma 2 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati, ricevuti dalle imprese, funzionali al monitoraggio degli oneri di copertura finanziaria.

Il comma 3 esplicita che i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2026, relativi all’anno 2023, che sono maturati e non ancora fruiti, sono compensabili solo dopo aver effettuato la comunicazione telematica secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al precedente comma 1.

## **2. Il Registro Nazionale degli aiuti di stato: termini di registrazione (art.7 – comma 4)**

Il comma 4 prevede che, per garantire una ordinata attività di alimentazione degli archivi del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, che non sono subordinate a provvedimenti di concessione o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti (si tratta principalmente di misure di tipo fiscale), i termini di scadenza di registrazione da parte degli Enti concedenti fissati - dall'art.35 comma 1 del decreto-legge n.73/2022 - al 31 marzo e al 30 settembre 2024, sono prorogati al 30 novembre 2024.

## **3. Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi (art. 9)**

Il comma 1 prevede che, per il sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive colpite dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono destinati 66 milioni di euro.

Il comma 2 prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., è autorizzata a gestire, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le garanzie pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi di sostegno emanati in risposta ai danni economici subiti dalle popolazioni dell'Emilia e del Centro Italia, a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016. Con l'obiettivo di sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, il comma 2 in commento estende l'attività di CONSAP anche alle garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.